

Cofre
uffici

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA
CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 BIS E
SEXIES, 2° COMMA, C.P.C. E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORZI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la signora **DE MATTIA BARBARA**, nata a Ravenna il 08/04/1978 ed ivi residente in Via Mercatelli n. 11 (C.F. DMTBBR78D48H199N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Donatella Dalmonte (C.F. DLMDTL55S70M109F) del Foro di Ravenna — fax 0545/34376 — pec: donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, P.zza Caduti per la Libertà 34 (Studio Avv. Ilaria Morigi).

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento al seguente numero di fax 0545/34376 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR** - in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) in persona del legale rappresentante

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 29/09/13
IL CANCELLIERE *[firma]*

pro tempore;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA** (C.F. 80007160395) in persona del legale rappresentante

pro tempore;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in (40125) Bologna, Via G. Reni n. 4;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) della III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, valide per gli anni scolastici 2014/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, ed in particolare di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della signora Barbara De Mattia nella III fascia delle predette graduatorie, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente – **potenziali controinteressati**;

PER L'ACCERTAMENTO,

del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, valide per gli anni scolastici 2014/2017, classe di concorso EEEE (Scuola Primaria) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, nella posizione e con il punteggio alla medesima spettante.

FATTO

Nell'anno 2010 la signora Barbara De Mattia è stata inserita nella III fascia, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), delle graduatorie ad

esaurimento della Provincia di Ravenna, nella posizione 306, con riserva in quanto iscritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione – indirizzo Scuola Elementare, presso l'Università di Bologna (doc. n. 1 – graduatoria), in attesa del conseguimento della laurea, in virtù delle disposizioni di cui al D.M. n. 42 dell'8/04/1999 (doc. n.2) e D.M. n. 44 del 12/05/2011 (doc. n. 3).

In data 26/03/2014 la ricorrente ha conseguito la laurea (doc. n. 4) ed ha maturato, quindi, titolo per chiedere lo scioglimento della riserva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 235 del 01/04/2014 (doc. n. 5).

Immediatamente dopo il conseguimento della laurea, la ricorrente si è attivata per chiedere lo scioglimento della riserva, non riuscendo, però, ad inviare la relativa domanda secondo le obbligatorie (ed uniche) modalità telematiche previste dal Ministero.

In tale occasione la ricorrente ha scoperto di essere stata cancellata dalle graduatorie per non avere presentato, in occasione dei periodici aggiornamenti delle graduatorie medesime, domanda di permanenza e/o conferma dell'iscrizione con riserva.

Invero, il citato D.M. 235/2004, all'art. 9, commi 2 e 3, ha previsto l'obbligo di presentazione delle domande di permanenza e aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente con modalità WEB, disponendo, altresì, che la domanda presentata in difformità da tale modalità costituisca motivo di esclusione.

La piattaforma web denominata “ Istanze on line “, tuttavia, non riconoscendo la validità della domanda presentata dalla ricorrente in

quanto la stessa non era piu' presente nelle graduatorie, ha impedito alla medesima la possibilità di registrarsi nel sistema telematico del Ministero.

Allo stato, pertanto, la ricorrente risulta cancellata dalle graduatorie in questione e non le viene consentito il reinserimento, nonostante abbia conseguito la laurea ed abbia maturato il diritto ad essere iscritta a pieno titolo e non più con riserva.

Il provvedimento di esclusione, o meglio di mancato reinserimento, è illegittimo, contrario alla normativa imperativa di legge e discriminatorio e se ne chiede, pertanto l'annullamento e/o la sua disapplicazione unitamente ad ogni atto presupposto e conseguente in danno della ricorrente per le seguenti ragioni

DIRITTO E FUMUS BONI IURIS

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

NEL CASO DI SPECIE LA GIURISDIZIONE DEVE ESSERE INDIVIDUATA IN CAPO AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, GIUSTO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.M. 235/2014 (DOC. N. 5), IL QUALE RECITA TESTUALMENTE: " AVVERSO GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE POSSONO ESSERE ESPERITI I RIMEDI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO È DEVOLUTA AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ".

Se ciò non bastasse, anche secondo il consolidato orientamento della Cassazione e delle più recenti sentenze del Giudice amministrativo la giurisdizione nella materia de quo appartiene al Giudice del lavoro venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

“ Queste Sezioni unite (cfr.in particolare, Cass S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali il D.lgs. n. 165 del 2011, art.63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei

titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase questa dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. (Cass. SS.UU. 23/07/2014 n. 16756; in senso conforme SS.UU. della Corte di Cassazione 08/02/2011 n. 3032; da ultimo Cass. Civ. Sez. Lavoro 02/04/2015 n. 6752, doc. n. 12).

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha concordato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti le procedure di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ex permanenti ed ora ad esaurimento (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12/07/2011 n. 11).

“ L'affermazione della residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata quindi a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento. In tale nozione di concorso non è compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento di posti di lavoro che si

renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
“ (Ad. Plen. Cons. St. n. 11/ 2011 citata).

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa si è oramai attestata sulla giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie relative all'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ultimo Cons. St., Sez. VI, 24/11/2014 n. 5794 e 07/07/2015 n. 3415; TAR Lazio, Sez. III Bis 25/05/2015 n. 7458 e 30/6/2015 n. 8757).

Corollario dei principi enunciati dai supremi consessi è il potere del Giudice ordinario di disapplicare, ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 2248/1865, gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti degli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice amministrativo.

LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA FATTISPECIE

L'art. 1, comma bis, del D.L. 07/04/2004 n. 97, convertito con modificazioni nella legge 143/2004 (doc. n. 6 - stralcio), dispone che:

“ Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A DOMANDA DELL'INTERESSATO, DA PRESENTARSI ENTRO IL MEDESIMO TERMINE, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE “.

E' di tutta evidenza, quindi, che il sopra citato art.1, comma 1 bis, della legge 143/2004 prevede sì la cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda, ma tale sanzione non è definitiva perché consente, a domanda dell'interessato, il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Invero, l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali e comunque al senso letterale della norma non può che essere nel senso che, quando si fa riferimento alla “cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi”, per “anni successivi” si intende gli anni di vigenza della graduatoria, e non una cancellazione “ a vita “. Ciò è confermato proprio dal fatto che la stessa norma prevede la possibilità di reinserimento a domanda, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione

La succitata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 1 bis, L.

143/2004 non è stata né abrogata né modificata da leggi successive.

In particolare, la legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 605 (doc. n. 7 - stralcio), ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti, menzionate dal sopra citato art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004, in graduatorie ad esaurimento: la ratio di tale norma è quella di non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti, cioè di soggetti in precedenza non iscritti nelle graduatorie permanenti, prima dell'immissione in ruolo dei docenti ivi già presenti.

Nulla prevede, invece, la detta legge n. 296/2006 circa l'esclusione o la cancellazione definitiva dalle graduatorie.

Più precisamente, con la legge n. 296/2006 si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo per il futuro la possibilità di disporre aggiornamenti biennali delle graduatorie, **esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime, quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento.**

Nel caso di specie, non si tratta di nuovo inserimento ma di un reinserimento.

Si evidenzia che LA STESSA AMMINISTRAZIONE, DOPO LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, CON **D.D.G. DEL 16/03/2007 (DOC. N. 8 - STRALCIO)**, **SUCCESSIVO ALL'EMANAZIONE DELLA PREDETTA LEGGE 296/2006, ALL'ART. 1, COMMA 3, HA STABILITO CHE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA RISPETTIVA FASCIA E GRADUATORIA DI APPARTENENZA, CON IL**

RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE, DI COLORO CHE, IN OCCASIONE DEL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, NON AVEVANO PRODOTTO LA DOMANDA DI PERMANENZA ED ERANO STATI CANCELLATI DALLA GRADUATORIA.

Invece, il D.M. 235/2014 all'art. 1, lett. b), prevede che la mancata presentazione della domanda di permanenza e/o di aggiornamento e/o di conferma di iscrizione con riserva comporti la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

In tal modo il citato D.M. 235/2014 attribuisce automaticamente, ma inaccettabilmente, alla mancata presentazione della domanda il significato implicito di rinuncia alla permanenza nella graduatoria.

Riesce, però, difficile ipotizzare una implicita volontà di uscire dalle graduatorie per coloro che, come la ricorrente, appartengono alla categoria dei cosiddetti " precari", per i quali il permanere nella graduatoria rappresenta l'estrema possibilità di ottenere supplenze o l'immissione in ruolo.

Con il citato D.M. 235/2014, fonte secondaria del diritto, è stata, quindi, illegittimamente introdotta una decadenza non prevista espressamente dalla fonte primaria di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L. 143/2004.

Invero, secondo gli ordinari principi di gerarchia delle fonti, il decreto ministeriale attuativo di una norma di legge non può introdurre precetti che, andando oltre la funzione di attuazione, siano di portata innovativa e contraria alla legge stesse.

E così, interpretando il decreto attuativo nei limiti della norma di

legge di riferimento, può ritenersi che la "cancellazione definitiva" prevista dal succitato D.M. sia legittima solo se riferita al periodo di (biennio o triennio) vigenza della graduatoria, e purchè non si escluda che il docente possa, ai sensi dell'art.1, comma 1 bis, della legge 143/2004, proporre, all'atto della successiva procedura di aggiornamento delle graduatorie, domanda volta al reinserimento con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, sussistendone ancora tutti gli altri requisiti di legge.

Come affermato dal Giudice amministrativo (investito della richiesta di annullamento in parte qua del D.M. 42/2009, che al pari del D.M. 235/2014 ha previsto la cancellazione definitiva dalla graduatorie nel caso di mancata presentazione della domanda): *"Orbene....., non è del tutto infondato ritenere che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via*

presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare – con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990 (legge peraltro richiamata espressamente nelle premesse del D.M. 235/2014) che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, di amministrazione potere ad amministrazione servizio – che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma delle graduatorie.....Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile che la cancellazione dalla graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie. " (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 30/06/2010 n. 21793 – doc. n. 10)

Più di recente il Consiglio di Stato, richiamando i principi espressi nella succitata sentenza n. 21793/2010 (applicabili anche al caso di specie) ha affermato: " Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge 296 del 2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite

dalla L. n. 124 del 1999 in graduatorie ad esaurimento Il riferimento alla L. n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla L. n. 241 del 1990, il D.M. n. 42 del 2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della L. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da

quest'ultima.” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14/07/2014 n. 3658- doc. n.

11).

Nel caso in esame alcuna volontà – manifesta o implicita – di abbandonare la posizione in graduatoria è stata manifestata né può desumersi dagli atti della ricorrente.

L'odierna ricorrente ha, dunque, ex lege il diritto al reinserimento in graduatoria così da poter sciogliere la riserva ed essere iscritta a pieno titolo con attribuzione del punteggio maturato.

Da ultimo non può non rimarcarsi il comportamento contraddittorio e manifestamente discriminatorio dell'amministrazione, la quale, se da un lato provvede alla cancellazione definitiva di quei docenti che, già inseriti nelle GAE, non hanno proposto domanda di aggiornamento e/o permanenza, e la giustifica in base alla chiusura delle stesse dall'anno 2007, dall'altro ha istituito ex lege una fascia aggiuntiva alle graduatorie in questione per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLI), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media, nonché i corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2011 (veggasi art. 14, comma 2 ter, del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito in L. 24/12/2012 n. 14 - doc. n. 9 - stralcio).

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

NELLE MORE DELLA DECISIONE NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA SI RENDE NECESSARIA UNA MISURA CAUTELARE CHE CONSENTA ALLA RICORRENTE (ATTUALMENTE PRIVA DI OCCUPAZIONE) DI PARTECIPARE AL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI PREVISTO DALLA RECENTE “ RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ” approvata con legge 13/07/2015 n. 107, pubblicata sulla G.U. S.G. n. 162 del 15/07/2015, entrata in vigore il 16/07/2015 (doc. n. 11, stralcio).

La citata legge, in particolare, all’art. 1, comma 95, prevede un piano di straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015.

Il successivo comma 96 individua due sole categorie di destinatari del predetto piano di assunzioni:

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 82 del 24/09/2012;
- b) **i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

I commi 98-101 definiscono il procedimento per l’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.

Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e

disponibili in organico di diritto secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 D.Lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

Nella fase successiva coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione devono presentare apposita domanda di assunzione (comma 97), esprimendo l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale (comma 100).

Questo significa che i docenti potranno scegliere di concorrere in tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, con la conseguenza che un docente con un punteggio talmente basso da non garantirgli alcuna chance di assunzione nel proprio originari ambito territoriale potrebbe trovarsi in posizione utile per l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale opportunità di assunzione, però, viene concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti, infatti, possono partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di ammissione: la presentazione della domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di assunzione, e via dicendo.

L'ESISTENZA DEL PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREPARABILE, CHE GIUSTIFICA L'ESTREMA URGENZA DI UN PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE, È DIMOSTRATA ANCHE DALLA PREVISIONE DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO N. 0000767 DEL 17/07/2015 (DOC. N.), PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI- DEL 21/07/2015, IL QUALE,

ALL'ART. 4, COMMA 8, DISPONE CHE LE DOMANDE DI PRESENTAZIONE
AL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DEVONO ESSERE
PRESENTATE INDEROGABILMENTE A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL 28
LUGLIO 2015 E FINO ALLE ORE 14.00 DEL 14 AGOSTO 2015.

Naturalmente la ricorrente non può presentare tale domanda non essendo inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

E' di tutta evidenza, quindi, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto al reinserimento in graduatoria dopo la scadenza del termine previsto per la domanda di assunzione e comunque dopo la conclusione del procedimento previsto dai sopra citati commi 94-101 legge 107/2015, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Nello stesso tempo, una pronuncia giudiziale successiva al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissioni in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati..

LA MISURA CAUTELARE RICHIESTA HA LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA RICORRENTE DI PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONE IN RUOLO NEL TERMINE DELLE ORE 14.00 DEL 14 AGOSTO 2015 E DI ESPRIMERE COSÌ LE MOLTEPLICI PREFERENZE TRA TUTTE LE PROVINCE, A LIVELLO NAZIONALE e, al contempo, scongiurare il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di

graduatorie formate illegittimamente e con tutte le conseguenze a livello risarcitorio successive alla detta invalidazione.

Rischio, quest'ultimo, ben più pregnante rispetto ad un mero aggravamento della procedura amministrativa. Infatti tale rischio appare secondario e di assoluto minor impatto, come affermato sinteticamente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ordinanza 20/12/1999 n. 2), secondo cui " il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo " di fronte al " rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura ".

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico la presenza della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione della stessa, considerata anche la imminente soppressione delle predette graduatorie disposta dalla citata legge 107/2015.

Da ultimo non può non rimarcarsi che la ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario e di conseguenza che per la stessa l'inserimento nelle graduatorie in questione costituisce l'estrema possibilità di accedere ad una occupazione stabile, tanto più che il comma 105 della citata legge n. 107/2015 dispone che *" a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96, lettera b) (cioè le graduatorie ad esaurimento) perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata ".*

NEL CASO DI SPECIE, PERTANTO, APPARE DI TUTTA EVIDENZA COME I TEMPI TECNICI NECESSARI PER LA CONVOCAZIONE DELLA

**CONTROPARTE POTREBBERO PREGIUDICARE L'ATTUAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO D'URGENZA.**

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

previa disapplicazione per illegittimità del D.M. n. 42/2009, del D.M. n. 44/2011 e del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui dispongono che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento e/o permanenza e/o della conferma dell'iscrizione con riserva comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria e conseguentemente escludono alla ricorrente l'iscrizione a pieno titolo e/o l'aggiornamento del punteggio, nonché delle relative applicative graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto che produca l'effetto di non consentire il reinserimento della ricorrente nella terza fascia di graduatoria ad esaurimento;

IN VIA CAUTELARE

Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., stante l'imminente scadenza del termine delle ore 14.00 del 15 agosto 2015 fissato dall'amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione al piano straordinario di assunzioni o con

ordinanza a seguito di fissazione di udienza cautelare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

accertare e dichiarare, a tutti gli effetti, il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento, III fascia, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, valide per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione secondo il punteggio maturato e conseguentemente;

ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere al predetto reinserimento della ricorrente o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla ricorrente.

NEL MERITO

Per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, che qui si intendono integralmente riportate:

- **disapplicare**, in quanto illegittimi, il D.M. n. 42/2009, il D.M. n. 44/2011 e il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui dispongono che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento e/o permanenza e/o conferma dell'iscrizione con riserva, comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria e conseguentemente escludono alla ricorrente l'iscrizione a pieno titolo e/o l'aggiornamento del punteggio, nonché le relative applicative graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017 nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto che produca l'effetto di non consentire il reinserimento della ricorrente nella terza fascia di graduatoria ad

esaurimento;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie sopra indicate **e conseguentemente** **condannare** le amministrazioni intimare ad emanare tutti gli atti necessari a consentire il reinserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie nella posizione e con il punteggio maturato;

- **in ogni caso** con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato, e compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfetarie, CPA e IVA come per legge.”

Si producono in atti i seguenti documenti:

- 1) graduatoria definitiva ad esaurimento Scuola Primaria Provincia di Ravenna,
- 2) D.M. n. 42/2009;
- 3) D.M. n. 44/2011;
- 4) certificato di laurea;
- 5) D.M. n. 235/2014;
- 6) Legge n. 143/2004, stralcio;
- 7) Legge n. 296/2006, stralcio;
- 8) D.D.G. 16/03/2007, stralcio;
- 9) D.L. n. 216/2011;
- 10) sentenza TAR Lazio, Roma, n. 21793/2010;
- 11) sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3658/2014;
- 12) sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 6752/2015.

* * * * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore

della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e viene
versato il contributo di euro 259,00.

Lugo / Ravenna, 28/07/2015

Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **DE MATTIA BARBARA** nata a Ravenna (RA) il 08/04/1978 ed ivi residente in Via Mercatelli n. 11, (C.F.: DMT BBR 78D48 H199N) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro, l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 34 (Studio Avv. Ilaria Morigi).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 22/07/15

De Mattia Barbara *Barbara De Mattia*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *DD*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Ravenna per la classe di concorso EEEE.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso di cui sopra debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù del reinserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente nonché tutti i docenti che, in pendenza del presente procedimento avranno formulato domanda di trasferimento nelle suddette graduatorie.

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile a causa dell'immenso numero dei destinatari oltre che dell'oggettiva difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati mentre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo oneroso per la ricorrente, lavoratrice precaria in attesa di occupazione.

L'art. 12 della legge 205/2000 ha già previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Molti Tribunali Amministrativi Regionali, e sistematicamente il TAR Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la

pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento oggetto della controversia. Anche molti Tribunale del Lavoro, fra cui anche il Tribunale del Lavoro di Ravenna, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità, anche per esigenze di maggiore celerità, di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>) e sul sito MIUR - Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna (www.ra.istruzione.it) dei seguenti dati:

autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza;

nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

sunto dei motivi del ricorso;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come " i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

- **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege.

Con ordine all'amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione.

Con osservanza,

Lugo / Ravenna 28/07/2015

Avv. Donatella Dalmonte



TRIBUNALE DI RAVENNA

Fasc. N. 782/15
Cron. N. 9658

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 sexies e ss.c.p.c. fissa per la comparizione delle parti ai fini della
richiesta cautelare l'udienza del 08.09.15 ore 9.00

Manda al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto alla controparte
entro il 30.08.15

Visto l'art. 420 c.p.c. fissa per la comparizione e la discussione della causa nel merito

l'udienza del 24/11/15 disponendo la notifica nei termini di legge.
Autonza la notifica nei modi richiesti ex art. 151 CPC.
Ravenna, 29/07/15

Il Giudice del Lavoro

Dr. Roberto Rivero

L'Assistente Giudiziario P2
MARCO STERNI

E' copia conforme all'originale
Ravenna, 7 AGO. 2015
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 4

Pagine n. 110

☒ Autentiche

☐ Semplici

☒ Urgenti

Marche €

Il richiedente
W. DE MARCA

Data 29/07/15

